



Ministero dell'Istruzione

Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 4, 5, 6, 7;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante *“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 9, recante *“Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020”*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 10, recante *“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020”*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 11, recante *“Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”*;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l'anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché di riunire nella medesima ordinanza disposizioni concernenti gli esami di idoneità, integrativi e preliminari;
- VISTO gli estratti dei verbali 24 e 25 aprile 2020, n. 59 e 28 maggio 2020, n. 82, del Comitato Tecnico scientifico di cui alle Ordinanze del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; 18 aprile 2020, n. 663; 15 maggio 2020, n. 673, rispettivamente concernente *“lo svolgimento dell'esame orale di maturità in presenza”* e recante *“Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”*;
- VISTO il Protocollo d'intesa *“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020”* del 19 maggio 2020, n. 16, tra il Ministro



Ministero dell'Istruzione

dell'Istruzione e le OO.SS.;

VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) approvato nella seduta plenaria n. 39 del 18 giugno 2020;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO di non accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

- a) in merito al preambolo, la proposta di inserimento del riferimento al Regio Decreto n. 653 del 1925 in quanto trattasi di provvedimento normativo desueto;
- b) in merito all'articolo 2, la proposta di inserire il seguente comma *“Gli esami di cui al comma 1 consistono in un colloquio unico su tutte le discipline oggetto della prova”*; all'articolo 3, la proposta di modifica del comma 2 come di seguito indicato: *“I dirigenti scolastici definiscono il calendario degli esami di idoneità e lo comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo”*; l'inserimento, dopo il comma 2, di un nuovo comma con il seguente testo: *«Gli esami di cui al comma 1 consistono in un colloquio unico su tutte le discipline oggetto della prova»*; dopo il comma finale, la richiesta di aggiunta del seguente ulteriore comma: *«I candidati che, per comprovate ragioni di salute o di carattere sanitario legate alla diffusione dell'emergenza epidemiologica, non possono effettuare l'esame di idoneità in presenza inoltrano al dirigente scolastico motivata richiesta di effettuazione dell'esame fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona»*. In merito all'articolo 4, la proposta di modifica del comma 2 come segue: *«I dirigenti scolastici definiscono il calendario degli esami integrativi e lo comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo»*; la richiesta di aggiunta del seguente ulteriore comma dopo il comma finale *«I candidati che, per comprovate ragioni di salute o di carattere sanitario legate alla diffusione dell'emergenza epidemiologica, non possono effettuare l'esame integrativo in presenza inoltrano al dirigente scolastico motivata richiesta di effettuazione dell'esame fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona»*. In merito all'articolo 7, la proposta di inserire, dopo il comma 7, un nuovo comma con il seguente testo: *«Gli esami preliminari di cui al comma 1 consistono in un colloquio unico su tutte le discipline oggetto della prova»*. Tali proposte non sono accolte in quanto la peculiarità degli esami in oggetto richiede lo svolgimento in forma scritta e orale;
- c) in merito all'articolo 3, la proposta di modifica del comma 1, e in merito all'articolo 4, la proposta di modifica del comma 1, che prevedono rispettivamente che gli esami di idoneità e gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado siano svolti, in presenza, a decorrere dal



Ministero dell'Istruzione

termine delle lezioni entro la data di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, in quanto si dispone che la data della sessione straordinaria dell'esame conclusivo del secondo ciclo preceda l'inizio delle lezioni;

- d) in merito all'articolo 7, la proposta di modifica della parte finale dell'ultimo periodo del comma 2, in quanto tale periodo ripropone il testo dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente Ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli esami integrativi e preliminari per il secondo ciclo di istruzione, nonché della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
 - b) Decreto legge: decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
 - c) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - e) Ordinanza esame di Stato primo ciclo: Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 9;
 - f) Ordinanza esame di Stato secondo ciclo: Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 10;
 - g) Ordinanza valutazione: Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 11.
2. Le istituzioni scolastiche adottano le misure di prevenzione previste dai documenti del Comitato tecnico scientifico "Svolgimento dell'esame orale di maturità in presenza" e "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico" e le misure previste dal Protocollo d'intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020".

Articolo 2

(Esami di idoneità nel primo ciclo per l'anno scolastico 2019/2020)

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4 e all'articolo 23 del Decreto legislativo sono svolti in presenza ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza valutazione. Il dirigente scolastico provvede a rendere noto il relativo calendario in tempi utili per il necessario preavviso alle famiglie.
2. Gli esami di idoneità sono calendarizzati a decorrere dal termine delle lezioni e non oltre il 1° settembre 2020.
3. I dirigenti scolastici curano lo svolgimento degli esami di cui al comma 1 tenendo conto del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per l'Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado.



Ministero dell'Istruzione

4. Le famiglie dei candidati che, per comprovate ragioni di salute o di carattere sanitario legate alla diffusione dell'emergenza epidemiologica, non possono effettuare l'esame di idoneità in presenza inoltrano al dirigente scolastico motivata richiesta di effettuazione dell'esame fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
5. Resta fermo quanto disposto all'articolo 8, comma 4 dell'Ordinanza valutazione.

Articolo 3

(Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2019/2020)

1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data d'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 5.
2. I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami di idoneità e lo comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
3. Sostengono gli esami di idoneità:
 - a) i candidati esterni, al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima (per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni anche coloro che cessino la frequenza prima del 15 marzo);
 - b) i candidati interni, che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione, purché iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale di studi
4. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
5. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
6. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Articolo 4

(Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2019/2020)

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data d'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 5.
2. I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami integrativi e lo comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.



Ministero dell'Istruzione

3. Sostengono gli esami integrativi:
 - a) gli alunni ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) gli alunni non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
4. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
5. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Articolo 5

(Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/2020)

1. La sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 ha inizio il giorno 9 settembre 2020, con l'avvio dei colloqui.

Articolo 6

(Candidati della sessione straordinaria)

1. Svolgono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui alla presente Ordinanza:
 - a) i candidati interni di cui all'articolo 21 dell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo,
 - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Decreto legge, tutti i candidati esterni che abbiano superato gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del Decreto legislativo, come disciplinati all'articolo 7 della presente Ordinanza.
2. Resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 7, del Decreto legge in merito all'eventuale partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma per l'anno accademico 2020/2021, nonché a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 7

(Esame preliminare dei candidati esterni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Decreto legge, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del Decreto legislativo, le cui sessioni si svolgono secondo i calendari predisposti dalle singole istituzioni scolastiche, previa comunicazione al competente USR, anche in deroga al termine iniziale del 10 luglio 2020, previsto dall'articolo 4, comma 1, primo periodo, dell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, e resi noti ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza dei calendari medesimi.
2. L'ammissione dei candidati esterni, che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe, è subordinata al superamento di un esame preliminare,



Ministero dell'Istruzione

inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono, altresì, l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati, in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

3. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento, relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.
4. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima, nonché su tutte le discipline e conoscenze, abilità e competenze dell'ultimo anno.
5. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, nonché da Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'art. 12 della l. n. 29 del 2006, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, previo superamento dell'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.
7. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.
8. Ai sensi del comma 1, il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento delle prove scritte e orali dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
9. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
10. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame



Ministero dell'Istruzione

di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. In caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità a una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

Articolo 8

(Commissioni d'esame della sessione straordinaria)

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 7 settembre 2020, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria e ove sono stati assegnati i candidati esterni da parte degli USR.
2. Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei commissari, dall'USR nel caso dei presidenti.
3. Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. Il fabbisogno grava sul capitolo 2549, piano gestionale 7 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'e.f. 2020.
4. I dirigenti preposti agli USR e i dirigenti scolastici provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al comma 1.

Articolo 9

(Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame inoltrano al dirigente scolastico, prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2. La modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.
3. Restano attuabili, ove necessario, le misure straordinarie di cui all'articolo 31, comma 3, dell'Ordinanza esami di Stato del secondo ciclo.
4. Nell'ambito della verbalizzazione dell'esame di Stato, è riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

Articolo 10

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame nella sessione straordinaria)

1. Il colloquio si svolge ai sensi dell'articolo 17 dell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, con le seguenti precisazioni:
 - a) l'argomento dell'elaborato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),



Ministero dell'Istruzione

dell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo è assegnato ai candidati esterni dal consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, al termine degli esami preliminari ed è depositato in un plico chiuso sino ai termini di cui alla lettera b). Il dirigente scolastico garantisce la conservazione, integrità e segretezza del plico;

- b) l'argomento è comunicato a ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020. L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, per posta elettronica, entro e non oltre cinque giorni dalla data di cui all'articolo 5;
- c) il consiglio di classe assegna ai candidati interni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), che non abbiano inviato l'elaborato nel termine di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), quinto periodo, dell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, un nuovo argomento e gli stessi trasmettono l'elaborato, negli stessi termini di cui alla lettera b);
- d) ai fini della scelta del testo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, si fa riferimento al documento del consiglio di classe collegato alla commissione cui il candidato esterno è assegnato;
- e) l'esposizione da parte del candidato esterno dell'esperienza di PCTO prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e l'accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), dell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo sono effettuati se il candidato ha svolto tali esperienze e attività nel proprio percorso di studi.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'Ordinanza esame di Stato secondo ciclo.
2. I Dirigenti scolastici degli istituti sedi d'esame per la sessione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

La presente Ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina